

Bruxelles, 22.12.2020
C(2020) 9612 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22.12.2020

**che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 9108
che approva determinati elementi del programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-
Svizzera" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito
dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia con la partecipazione della
Svizzera**

CCI 2014TC16RFCB035

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22.12.2020

**che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 9108
che approva determinati elementi del programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-
Svizzera" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito
dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia con la partecipazione della
Svizzera**

CCI 2014TC16RFCB035

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione di esecuzione C(2015) 9108 della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2019) 6907 della Commissione, sono stati approvati determinati elementi del programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Svizzera" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ('FESR') nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia con la partecipazione della Svizzera.
- (2) In data 9 dicembre 2020 l'Italia, per conto di Italia ("lo Stato membro partecipante") e Svizzera ("il paese terzo partecipante") ha presentato attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione una richiesta di modifica del programma di cooperazione. La richiesta era corredata di una revisione del programma di cooperazione con la quale l'Italia ha proposto una modifica degli elementi del programma di cooperazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma lettera a), lettera b) da punto iii) a punto v) e lettera d) punto ii), del regolamento (UE) n. 1299/2013, tutti soggetti alla decisione di esecuzione C(2015) 9108.
- (3) A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², l'Italia a nome del Stato membro partecipante e

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

del paese terzo partecipante chiede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per gli assi prioritari da 1 a 5 di tale programma di cooperazione.

- (4) La modifica del programma di cooperazione consiste inoltre nella riassegnazione di fondi fra assi prioritari, l'introduzione di nuove azioni e l'adeguamento dei corrispondenti indicatori.
- (5) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la richiesta di modifica del programma operativo è debitamente motivata da esigenze di risposta alla pandemia di Covid-19 e al suo impatto economico nell'area di programma, nonché all'adeguamento degli indicatori a seguito della riassegnazione di fondi. La richiesta di modifica descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (6) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013 il comitato di sorveglianza con procedura scritta in data 2 dicembre 2020 ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma di cooperazione tenendo conto del testo della revisione del programma di cooperazione e del suo piano di finanziamento.
- (7) La Commissione ha valutato la revisione del programma di cooperazione e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (8) Gli elementi modificati della revisione del programma di cooperazione, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 1299/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 9108,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2015) 9108 è così modificata:

1. all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Sono approvati gli elementi seguenti del programma di cooperazione "Interreg V-A Italia-Svizzera" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia con la partecipazione della Svizzera per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 19 novembre 2015, modificato da ultimo dalla revisione del programma di cooperazione presentata nella sua versione definitiva in data 9 dicembre 2020:";

³ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

2. l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22.12.2020

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

